



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 186/15/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ VIDEONORD S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “VIDEONORD”) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL’ART. 4, COMMA 5, DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP (CONTESTAZIONE N. 4/15)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 16 ottobre 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 211/08/CSP, recante “*Comunicazione interpretativa relativa a taluni aspetti della disciplina della pubblicità televisiva*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l'Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS del 10 giugno 2009 recante “*Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni*” e, in particolare, l'allegato A recante “*Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'art. 3 dell'Accordo quadro*”;

VISTA la convenzione del 17 settembre 2012 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*” che delega al CORECOM Piemonte l'esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva inclusa la tutela del pluralismo mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale secondo le linee guida dettate dall'Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTO l'atto di contestazione - cont. n. 4/2015 del Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte - adottato, in data 31 marzo 2015, e notificato in pari data alla società Videonord S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Videonord*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte - cont. n. 4/2015 - previo accertamento datato 31 marzo 2015, è stata contestata, in data 31 marzo 2015, e notificata in pari data alla società Videonord S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Videonord la violazione della disposizione contenuta nell'art. 4, comma 5 della delibera n. 538/01/CSP nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dei giorni 22 e 23 settembre 2014, rispettivamente dalle ore 20.30.26 alle ore 20.30.58 e dalle ore 20.29.23 alle ore 20.30.32; in particolare, è stato contestato l'inserimento di comunicazioni commerciali audiovisive nel corso della trasmissione di eventi sportivi, tale da determinare l'interruzione dell'azione sportiva in violazione della citata disposizione normativa regolamentare.

2. Deduzioni della società

La società Videonord S.r.l., con appositi scritti difensivi dell'11 maggio 2015 presentati al Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte, ha eccepito la tardività dell'espletamento dell'attività presistruttroria e della notifica della contestazione, l'assenza di una propria responsabilità editoriale, in quanto il palinsesto televisivo è stato fornito dal *“partener circuito Odeon [...] mediante captazione satellitare e ritrasmissione live senza alcuna possibilità di intervento da parte dell'emittente che ritrasmette”* e, infine, che l'interruzione pubblicitaria dell'azione sportiva è avvenuta *“involontariamente per mancata discriminazione softwaristica dei due momenti (programmi e pubblicità)”*.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte, con delibera n. 27/2015 datata 8 giugno 2015, nel prendere atto degli esiti dell'istruttoria, ha proposto a questa Autorità *“l'irrogazione della sanzione amministrativa nella misura minima prevista dalla legge”*.

Sotto il profilo procedimentale, a fondamento della delibera testé citata, il predetto Comitato ha sostenuto che la notifica della contestazione non è stata tardiva, in quanto l'atto di accertamento è stato adottato in data 31 marzo 2015 e la contestazione è stata notificata anche in data 31 marzo 2015 entro i termini previsti per legge. Riguardo, invece, alla presunta tardività nello svolgimento dell'attività preistruttroria, il Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte ha precisato che *“il soggetto monitore incaricato ha complessivamente sottoposto all'attenzione di questa Amministrazione circa seicento episodi di supposte/eventuali violazioni da parte delle singole emittenti, episodi che sono stati tutti puntualmente revisionati e sottoposti a valutazione di carattere tecnico-giuridico. In parecchi casi, poi, gli episodi contestati sono stati correttamente collocati a livello temporale da parte del funzionario incaricato degli*

accertamenti istruttori. In tale ambito va ulteriormente rilevato che questo Corecom dispone di unicamente due funzionari addetti all'attività istruttoria”.

Nel merito, “i diretti destinatari dei precetti richiamati dal T.U. dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, sono, in primis, le emittenti radiofoniche e televisive [...] cioè i soggetti che hanno la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi”.

La Commissione per i servizi e i prodotti di questa Autorità, nella riunione del 28 luglio 2015, ha disposto la proroga, ai sensi dell’art. 11 della delibera n. 410/14/CONS, del termine per l’adozione del provvedimento finale del procedimento sanzionatorio.

La proposta presentata dal Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte risulta meritevole di accoglimento.

Nel corso della trasmissione di due eventi sportivi l’inserimento di comunicazioni commerciali audiovisive ha determinato l’interruzione dell’azione sportiva in violazione dell’art. 4, comma 5, della delibera n. 538/01/CSP.

Riguardo alla presunta tardività in ordine all’adozione e alla notifica dell’atto di contestazione sopra indicato, è orientamento giurisprudenziale risalente e costante della Suprema Corte (Cass. Sez. II, 18 aprile 2007, n. 9311 e 5 dicembre 2006, n. 25916; id. Sez. lav. 18 marzo 2005, n. 5921 e 24 novembre 2004, n. 22171) nonché della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. VI, 30 gennaio 2007, n. 341 e 8 febbraio 2008, n. 420, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 5 dicembre 2007, n. 12490, Sez. III-ter 26 giugno 2006, n. 9233, Sez. III-ter 4 novembre 2011, n. 8443 e Sez. I 26 giugno 2014, n. 6751), che ai fini della determinazione del *dies a quo* del termine *ex art. 14* della legge n. 689/1981 debba tenersi conto, innanzitutto, del tempo “*ragionevolmente necessario*” all’Amministrazione per valutare i dati acquisiti in funzione dell’accertamento dell’infrazione e della redazione del successivo processo verbale; il termine di 90 giorni stabilito per la notifica della contestazione decorre per legge dall’accertamento dell’illecito, ma l’accertamento stesso non deve essere confuso né con la data di consumazione della violazione, né con la mera percezione del fatto /notizia dell’illecito, nel caso di specie, da parte del soggetto addetto all’attività di monitoraggio delle trasmissioni televisive, ma con il compimento di tutte le indagini volte ad acquisire la piena conoscenza del fatto e della determinazione della sanzione, che siano ritenute necessarie da parte degli “*organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa inflitta nel caso concreto*” (Cass. Civile 18 marzo 2005, n. 5921 e TAR Lazio, Sez. III, 5 dicembre 2007, n. 12490, secondo il quale “*i limiti temporali entro cui l’Amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione ai sensi dell’art. 14 legge n. 689 del 1981 sono collegati alla conclusione del procedimento di accertamento e non alla data di commissione della violazione. La legittimità della durata dell’accertamento, che rende mobile il “dies a quo” per la contestazione, va valutata in relazione al caso concreto, sulla base della complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell’infrazione e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne*

l'esatta consistenza agli effetti della formulazione della contestazione”). Il principio espresso dalla giurisprudenza sopra richiamato confà ancor più al caso di specie, in quanto il momento della rilevazione dei fatti illeciti alla base degli addebiti contestati è stato compiuto da un soggetto diverso dall’organo detentore della titolarità e quindi dell’esercizio del potere di adottare l’atto di contestazione. Ne consegue che il termine per la notifica della contestazione va inteso come comprensivo del tempo indispensabile a valutare la rilevanza del fatto in termini di illecito amministrativo, al fine di riscontrare la sussistenza dell’infrazione agli effetti della corretta formulazione della contestazione stessa; alla luce della citata giurisprudenza, il *dies a quo* nel caso di specie è stato correttamente rispettato a far data dal verbale di accertamento datato 31 marzo 2015, in quanto la ricezione per notifica dell’atto di contestazione sopra menzionato sempre in data 31 marzo 2015, come si legge dalla ricevuta di avvenuta consegna dell’atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata, è avvenuta nel pieno rispetto dei termini di legge.

Riguardo alla presunta tardività in ordine all’esplicitamento dell’attività preistruttoria, si ritiene che la fase preistruttoria, che precede la notifica della contestazione al trasgressore, non si sia dilatata oltre limiti temporali ragionevoli; a favore di tale argomentazione, soccorre il fatto che la *“Relazione finale”* presentata dal *“soggetto monitoro”* al Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte è datata 1 dicembre 2014 e che, in punto di diritto, premesso il carattere non perentorio del termine di gg. 90 *“salvo casi particolari”*, di cui all’art. 3, comma 3, della delibera n. 410/14/CONS, la fase preistruttoria, nel caso di specie, non ha comportato alcuna lesione dei diritti di difesa della parte e si è conclusa, pertanto, entro limiti temporali ragionevoli.

Destinatario della disposizione contenuta nell’art. 4, comma 5, citato è il servizio di media audiovisivo, cioè il soggetto che ha la responsabilità editoriale della predisposizione dei programmi televisivi, sul quale, pertanto, grava il dovere di vigilare in ordine alla rispondenza della programmazione televisiva trasmessa alla normativa vigente in materia radiotelevisiva in virtù degli obblighi assunti con l’atto di autorizzazione; tra l’altro, *“il destinatario di uno specifico divieto configurante un illecito amministrativo sanzionato dalla legge, non può, delegando a terzi l’osservanza dell’obbligo a lui imposto, trasferire responsabilità in ordine a previsioni di interesse pubblico che trascendono, in quanto tali, la tutela di privati interessi”* (Cass. civ., sez. I, 22 aprile 2005, n. 8537); non può dubitarsi, quindi, della concreta esigibilità del rispetto dell’obbligo contenuto nella disposizione in esame - art. 4, comma 5, della delibera n. 538/01/CSP - nei confronti del fornitore del servizio di media audiovisivo *“Videonord”*, in quanto la programmazione televisiva oggetto di contestazione non si configura come evento riconducibile a soggetti terzi del tutto estranei al fornitore del servizio di media audiovisivo bensì come programmi direttamente riconducibili alla responsabilità editoriale del fornitore stesso, che, in qualità di soggetto autorizzato, è, perciò, responsabile della norma violata.

Infine, riguardo alla circostanza che l'interruzione pubblicitaria dell'azione sportiva sia avvenuta *“involontariamente per mancata discriminazione softwaristica dei due momenti (programmi e pubblicità)”*, si fa presente che tale asserzione, non essendo supportata da idonea e specifica documentazione, risulta generica e assurge a mera affermazione di principio. In particolare, considerata la natura obiettiva dell'illecito commesso, la concreta idoneità a pregiudicare il bene tutelato prescinde dall'intendimento della società Videonord S.r.l., dovendosi escludere ogni valutazione in ordine all'assenza di intenzionalità; la violazione della disposizione normativa sopra citata non è da considerarsi dipesa da un errore scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta tenuta dalla società stessa, che è tenuta, comunque, a dotarsi di un'organizzazione interna tale da garantire l'osservanza degli obblighi posti a tutela dell'esercizio dell'attività cui l'autorizzazione si riferisce. Il riferimento, pertanto, al carattere involontario della condotta tenuta non rileva, in quanto in tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981, è necessaria e, al tempo stesso, sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa. La norma, infatti, pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa non riscontrabile nella vicenda segnalata in virtù dell'imprudente comportamento tenuto dalla predetta società, autrice della violazione. Non si ravvisa, quindi, la fattispecie dell'errore incolpevole sulla illiceità della condotta posta in essere che ricorre solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione - caso fortuito e forza maggiore -, idoneo a ingenerare in quello la convinzione della liceità della propria condotta. Né potrebbe rilevare la buona fede, come causa di esclusione della responsabilità amministrativa, ai sensi della l. n. 689 del 1981, art. 3, comma 2, in quanto, dalla documentazione in atti, non si riscontra il verificarsi di un accadimento estraneo al servizio media audiovisivo atto a generare la convinzione della liceità della condotta tenuta (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003, n. 10607, Cass. 15 giugno 2004, n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007, n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 9 gennaio 2008, n. 228). In conclusione, sulla parte grava, sempre, una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5 della delibera n. 538/01/CSP, *“Nella trasmissione di eventi sportivi, la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti negli intervalli previsti dal regolamento ufficiale della competizione sportiva in corso di trasmissione o negli arresti di gioco suscettibili di essere aggiunti alla durata regolamentare del tempo, ove l'inserimento del messaggio pubblicitario non interrompa l'azione sportiva, e sempre che per le partite di calcio, in applicazione della disposizione di cui al comma 1, gli spot pubblicitari e di televendita isolati siano in numero non superiore a sei nei tempi regolamentari”*;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, *lett. a*), e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precise, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura pari al minimo edittale della sanzione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità lieve, in considerazione della rilevazione di isolati episodi di violazione della disposizione normativa sopra specificata, tali da non comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori;

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La predetta società non ha documentato di aver eliminato ovvero attenuato le conseguenze dell'infrazione in esame;

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società Videonord S.r.l. che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio 2014 in perdita (fonte: Informativa Economica di Sistema), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto n. 4/15 del Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte nella misura di euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00), corrispondente al minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per n. 2 (due) giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ACCERTA

che la società Videonord S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Videonord”, codice fiscale 01285110035, con sede legale in Vercelli (VC), in Viale Garibaldi n. 5, ha violato la disposizione contenuta nell’art. 4, comma 5, della delibera n. 538/01/CSP, per aver interrotto l’azione sportiva mediante l’inserimento di comunicazioni commerciali audiovisive nel corso della trasmissione di eventi sportivi;

ORDINA

alla predetta società di pagare la sanzione amministrativa di euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione contenuta nell’art. 4, comma 5, della delibera n. 538/01/CSP;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 186/15/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81. Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 186/15/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 16 ottobre 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci

